

DELIBERA N. 171/26/CONS

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 13-BIS, COMMA 5,
DEL DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 2023, N. 123 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 13 NOVEMBRE 2023, N. 159**

SERVIZIO WWW.ESCORT-ADVISOR.COM

(PROC. n. 05/ AGEVERIFICATION /AM)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 luglio 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Regolamento sui servizi digitali o DSA) che modifica la direttiva 2000/31/CE;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito anche *“Decreto sul commercio elettronico”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*” e, in particolare, l’articolo 13-bis (di seguito, anche “Decreto Caivano”);

VISTA la delibera 23/07/CSP del 22 febbraio 2007 recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la determina n. 11/25/SG del 15 dicembre 2025 recante “*Costituzione della task force per lo svolgimento dell’attività connesse agli adempimenti per la tutela dei minori di cui all’art. 13-bis del decreto Caivano*”;

VISTI gli atti del procedimento n. 05/Agverification/AM;

CONSIDERATO, in particolare, quanto segue:

1. Il fatto e l’avvio del procedimento

In data 8 giugno 2026, nell’esercizio dell’attività di verifica dell’osservanza delle disposizioni recate dall’articolo 13-bis del decreto-legge n. 123/23 convertito in legge n. 159/23 (cd. Decreto Caivano), che fa obbligo ai gestori di siti web e ai fornitori di piattaforme di condivisione di video che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico di adottare sistemi efficaci di verifica dell’età per impedire l’accesso ai minori a contenuti pornografici o di natura sessualmente esplicita, secondo le indicazioni fornite dall’Autorità di cui all’allegato A alla delibera n. 96/25/CONS, è stato condotto dall’Autorità il monitoraggio del sito www.escort-advisor.com/.

L’attività di monitoraggio è consistita nell’analisi dell’*homepage* e dell’interfaccia utente del sito, nella simulazione di un percorso di accesso da parte di un nuovo utente privo di credenziali, nella verifica delle modalità di richiesta e trattamento dei dati per l’accertamento dell’età e nell’osservazione del flusso tecnico di validazione, compresi eventuali reindirizzamenti verso provider terzi di verifica. Dai predetti accertamenti è emerso che il sito sottoposto a monitoraggio non risulta dotato di un sistema di verifica dell’età in quanto l’accesso ai contenuti è libero e la “verifica” è limitata a generici

riferimenti a contenuti 18+ nella pagina di accesso trattandosi, pertanto, di un controllo meramente dichiarativo.

Il sito internet oggetto di monitoraggio, raggiungibile all'indirizzo www.escort-advisor.com/ è risultato riconducibile alla società DonTouch SA, con sede legale in Via Pretorio 13a 6900 Lugano, Svizzera.

Con nota dell'11 giugno 2026 (prot. AGCOM n. 0213536), recante comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13-bis del Decreto Caivano (Procedimento n. 05/Ageverification/AM), anticipata in pari data alla società DonTouch SA - con sede legale in Via Pretorio 13a 6900 Lugano, Svizzera - all'indirizzo di posta elettronica privacy@escort-advisor.com, è stata contestata la presunta violazione dell'articolo 13-bis, commi 2, 3 e 4 e la società DonTouch SA è stata diffidata ad adeguarsi alle stesse disposizioni adottando efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni contenute nella menzionata delibera n. 96/25/CONS entro venti giorni dalla notifica della comunicazione stessa;

Con nota del 15 giugno 2026 (prot. n. 0218466) la società DonTouch SA ha presentato richiesta di accesso agli atti del procedimento 05/Ageverification/AM ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del Regolamento di cui alla Delibera AGCOM n. 383/17/CONS, come modificata dalla Delibera 205/23/CONS. L'istanza è stata riscontrata con nota del 26 giugno 2026 (prot. n. 0235953).

2. Deduzioni della società

Con nota del 15 giugno 2026 (prot. n. 0218467) la società DonTouch SA ha trasmesso le proprie memorie ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con richiesta di archiviazione del procedimento, eccependo il difetto di base normativa e regolamentare del preteso obbligo di dotarsi di strumenti di verifica dell'età degli utenti per le seguenti considerazioni:

a. secondo la società *“Il sito non diffonde immagini o video a carattere pornografico: difetta il presupposto oggettivo della norma”*. Dontouch SA ritiene che il sito www.escort-advisor.com *“non ha ad oggetto la fruizione di contenuti pornografici, non ospita un catalogo di video pornografici, non offre streaming o download di materiale sessuale esplicito e non è strutturato come piattaforma audiovisiva pornografica”*; il sito si qualifica, piuttosto, come *“un portale di annunci e recensioni concernenti servizi per adulti”* diretto a *“mettere in contatto chi cerca un'inserzione con chi la pubblica, non diffondere materiale erotico-visivo”*.

b. la società, a conferma di quanto già eccepito, afferma, inoltre, di non operare come gestore del sito che diffonde i contenuti, ma come *“fornitore di piattaforma per inserzioni di terzi”*, ritenendo di essere assimilabile ad un mero fornitore di servizi di trasmissione ed accesso quanto al regime di responsabilità applicabile. Ritiene, pertanto, di essere esonerata dalla responsabilità sui contenuti trasmessi e memorizzati sui propri server, come previsto dal Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act), artt. 4-6.

c. infine la società osserva che, essendo una società di diritto svizzero, Paese nel quale *l’esercizio della attività di accompagnamento e la pubblicità dei relativi servizi sono leciti e regolati*, l’attività della società è conforme alla legge del Paese in cui è stabilita ed è ritenuta lecita anche dalla giurisprudenza italiana.

3. Ulteriore attività di monitoraggio

In data 1° luglio 2026 gli uffici dell’Autorità hanno proceduto ad effettuare un nuovo accertamento presso il sito www.escort-advisor.com rilevando, alla luce delle risultanze del monitoraggio, la sussistenza di elementi idonei a ritenere che il sito medesimo, pur essendo presentato come piattaforma di recensioni e annunci di escort, contenga e renda disponibili contenuti sessualmente espliciti nonché contenuti video e foto a carattere erotico e potenzialmente pornografico. Il sito appare pertanto riconducibile alla *ratio* e all’ambito operativo dell’art. 13-*bis* del D.L. 123/2023 e della Delibera AGCOM n. 96/25/CONS, quantomeno quale sito web che diffonde in Italia immagini e video a carattere pornografico o comunque contenuti sessualmente espliciti riservati ad adulti. Il sistema di *age gate* basato sul mero click e sull’autodichiarazione dell’utente costituisce un controllo meramente dichiarativo e, quale elemento idoneo a ritenere la presunta non conformità, non integra una verifica effettiva della maggiore età nei termini richiesti dalla disciplina applicabile, salvo ogni ulteriore verifica in contraddittorio con il gestore.

Più in particolare, dal monitoraggio è emerso che nella *homepage* del sito è riportato il titolo *“Le Recensioni delle Migliori Escort”* e una descrizione pubblica secondo la quale *“Escort Advisor”* è il sito per trovare le recensioni delle migliori accompagnatrici in Italia”, con riferimenti a *“incontri con donne”*, *“esperienze hot”*, *“annunci erotici”*, *“trans”*, *“mistress”*, *“massaggio erotico”* e *“incontri a 3”*.

Inoltre, dalla medesima attività è emerso che le pagine editoriali del sito confermano la centralità dei contenuti visivi a carattere erotico: *“Oltre al prezzo puoi filtrare per nazionalità, servizi offerti, video e foto hot del profilo”* e *“Vuoi trovare le escort che hanno un video nel profilo?”*; nonché *“Cerca le ragazze con l'icona e videochiamata!”* e il rilievo attribuito alle recensioni *“anche per le video chiamate”*.

La verifica ha quindi riguardato nel dettaglio la pagina relativa a Roma è in cui sono stati rilevati 3.724 annunci; l'applicazione del filtro video ha restituito 182 profili con video ed è risultato disponibile il filtro "*Foto Hot*".

I profili predetti sono risulti corredati di tariffe, recapiti telefonici e pulsanti di chiamata diretta e di contatto tramite WhatsApp, liberamente consultabili senza login né pagamento.

Infine, l'esito del monitoraggio del 1° luglio 2026 conferma quanto rilevato in data 8 giugno circa la presenza nello stesso di contenuti a carattere sessualmente esplicito ed erotico.

Dalla medesima attività di monitoraggio, condotta previa sottoscrizione di un abbonamento "*premium*" che ha consentito l'accesso a contenuti espliciti altrimenti non disponibili, è inoltre risultata confermata la riconducibilità del medesimo sito alla società DonTouch SA, beneficiaria del pagamento per la sottoscrizione dell'abbonamento.

In data 2 luglio 2026 è stato effettuato un ulteriore monitoraggio ai fini della verifica dell'ottemperanza da parte della società DonTouch SA alla diffida notificata in data 11 giugno 2026, da cui è risultato che i contenuti sessualmente espliciti nonché video e foto a carattere erotico e potenzialmente pornografico sono ancora pienamente accessibili sul sito www.escort-advisor.com.

4. Valutazioni dell'Autorità

a. Sul carattere non pornografico del sito

Con riferimento a quanto eccepito circa il carattere non pornografico del sito occorre rilevare, innanzitutto, che la nozione di contenuto a carattere pornografico non è definita in modo espresso né dal diritto dell'Unione europea né da alcuna previsione normativa primaria dell'ordinamento italiano a carattere generale.

La sua individuazione è, pertanto, il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, che ha progressivamente distinto la pornografia dalla mera rappresentazione della sessualità, valorizzando il contenuto oggettivo del materiale e la sua finalità prevalente.

In particolare, la giurisprudenza italiana – di cui la delibera dell'Autorità n. 23/07/CSP recante "*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali*" fornisce una dettagliata rassegna al fine di individuare criteri per la qualificazione di scene e contenuti pornografici – ha affermato che un contenuto può qualificarsi come pornografico quando rappresenta, in modo esplicito e diretto, atti sessuali, organi genitali o nudità con finalità

essenzialmente eccitatoria o di stimolazione dell'istinto sessuale, risultando privo di un apprezzabile valore artistico, culturale, scientifico, informativo o educativo.

In base a tanto, la valutazione circa il carattere pornografico o meno deve essere condotta caso per caso, tenendo conto dell'insieme degli elementi del contenuto, del contesto in cui esso è diffuso, delle modalità di rappresentazione e della percezione del destinatario medio.

Ciò posto, i contenuti diffusi dalla piattaforma online escort-advisor.com alla luce degli accertamenti svolti nelle date dell'8 giugno 2026, del 1° e 2 luglio 2026, appaiono riconducibili alla nozione di pornografia come sopra definita, nonostante la predetta piattaforma non sia strutturata come sito pornografico, né come piattaforma di fruizione di contenuti audiovisivi pornografici, in quanto l'esito degli accertamenti svolti ha mostrato una copiosa presenza di foto e video correlati ai diversi annunci e recensioni qualificabili come contenuto pornografico.

In particolare, da quanto è puntualmente emerso dal monitoraggio del 1° luglio, appare non corrispondere al vero quanto dichiarato alla società circa il fatto che *“il sito non ospita né trasmette video pornografici: non vi sono filmati a contenuto sessuale esplicito”*.

Sebbene, infatti, il sito si presenti formalmente come piattaforma di recensioni e annunci di escort, la stessa descrizione pubblica e le FAQ del sito qualificano l'offerta in termini di “esperienze hot”, “annunci erotici”, “massaggio erotico” e prevedono, tra i servizi Premium, la **“Visualizzazione di video e foto ad alto contenuto erotico pubblicati dalle Escort”**. La natura dei contenuti è confermata dalla presenza, sulla *homepage* successiva al superamento dell'*age gate*, di immagini sessualmente connotate e di pubblicità a servizi di webcam a sfondo sessuale, nonché dalla disponibilità di filtri dedicati a “Foto Hot” e a profili con video. Il monitoraggio ha rilevato la presenza di funzionalità di filtro dedicate ai contenuti video (182 profili con video nella sola area di Roma) e ai contenuti “Foto Hot”, oltre alla previsione, nella **documentazione del sito, di “video e foto ad alto contenuto erotico” riservati agli utenti Premium** (enfasi aggiunta).

È altresì evidente che, trattandosi – per espressa affermazione della stessa società DonTouch SA – di un sito recante annunci e recensioni di “servizi per adulti” (*i.e.* prestazioni sessuali), la promozione degli annunci e dei “servizi” pubblicizzati, avendo lo scopo di indurre alla fruizione dei servizi di natura sessuale, si caratterizza per la finalità eccitatoria e di stimolazione dell'istinto sessuale, come dimostrano le immagini e i video acquisiti ad esito del monitoraggio.

b. Circa l'eccezione afferente la natura di *hosting provider* della società rispetto ai contenuti caricati da terzi soggetti

Non può trovare accoglimento nemmeno l'eccezione afferente alla natura della piattaforma online, che non gestisce direttamente contenuti propri ma si limita ad ospitare contenuti caricati da terzi soggetti autori degli stessi.

Su tale eccezione, si osserva che l'obbligo di adottare sistemi di verifica dell'età per evitare l'accesso da parte dei minori di età a contenuti pornografici è posto dall'articolo 13-bis del Decreto Caivano sia a carico dei gestori di siti web che diffondono contenuti, sia delle piattaforme online che ospitano siffatti contenuti caricati da soggetti terzi. L'obbligo, pertanto, deriva dalla gestione del servizio digitale e non si configura come una responsabilità editoriale.

Priva di pregio è anche l'affermazione circa quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del DSA.

Al riguardo, occorre ricordare, *in primis*, che, con specifico riferimento all'articolo 5 del DSA il regime di esenzione da responsabilità per l'*hosting provider* non è un principio assoluto ma relativo al rispetto di due condizioni alternative ossia (I.) il non essere “*effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali*” ovvero (II.) “*non appena venga a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o divenga consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi*”.

Rispetto al caso *de quo* mette conto evidenziare che l'Autorità ha pubblicato sul proprio sito una lista di soggetti, tra cui il sito *escort-advisor*, tenuti al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 13-bis del decreto Caivano a far data da sei mesi successivi alla pubblicazione della delibera 96/25/CONS con la quale sono state definite le condizioni tecniche e di processo per l'adozione di sistemi di verifica dell'età da parte dei soggetti interessati, come previsto dalla stessa delibera anche a valle delle interlocuzioni avute con la Commissione europea nell'ambito della notifica TRIS.

Il presente procedimento è stato avviato con la comunicazione di avvio dell'11 giugno 2026, notificata in pari data.

In tale comunicazione di avvio l'Autorità, in linea con quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 5 del Decreto Caivano, ha diffidato la società in oggetto ad adeguarsi alle previsioni afferenti all'adozione di sistemi efficaci di verifica dell'età entro il termine di 20 giorni dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento.

Dai successivi accertamenti svolti in data 2 luglio 2026 l'Autorità ha riscontrato che nessun sistema di verifica dell'età è stato adottato sebbene la società fosse stata informata circa l'obbligo previsto dall'articolo 13-bis e delle relative conseguenze.

Occorre evidenziare che la previsione che introduce un sistema di verifica dell'età dell'utente (e non della sua identificazione), in quanto inteso a prevenire l'accesso – vietato – a contenuti pornografici da parte dei minori di età, si configura quale obbligo di sicurezza del servizio (*safety by design*) e non di controllo editoriale dei contenuti.

Una diversa interpretazione, che subordinasse l'adozione di sistemi di verifica dell'età all'esistenza di una responsabilità editoriale del prestatore, avrebbe l'effetto di compromettere l'effettività della tutela perseguita dal legislatore, che è quella – esplicitata nella norma – di prevenire il pregiudizio alla dignità e al benessere fisico e mentale dei minori, costituente un problema di salute pubblica, derivante dalla fruizione da parte degli stessi di contenuti pornografici.

Un obbligo di verifica dell'età limitato ai soli casi di contenuti o prodotti o selezionati direttamente dal prestatore del servizio, avrebbe infatti per effetto l'esclusione di quei servizi – le piattaforme – attraverso i quali i minori accedono più frequentemente a materiale destinato esclusivamente agli adulti.

Al riguardo, si osserva il TAR Lazio ha statuito che *“In tale contesto, la crescente diffusione di piattaforme online, che consentono la circolazione di contenuti in assenza di un'effettiva intermediazione, accresce il rischio di esposizione precoce e incontrollata a materiali a carattere pornografico, con possibili ricadute pregiudizievoli sul benessere emotivo, psicologico e sociale dei soggetti in età evolutiva. **Rischio che, avuto riguardo alla peculiare vulnerabilità dei minori, impone un livello di protezione particolarmente elevato, anche attraverso l'introduzione di specifici obblighi di protezione a carico dei gestori delle piattaforme**”* (cfr. sentenze TAR nn. 6280, 6281, 6283, del 7 aprile 2026 enfasi aggiunta).

E, in ogni caso, la norma pone l'obbligo di adozione di sistemi di verifica dell'età a carico dei gestori di siti web e dei fornitori delle piattaforme di condivisione video.

c. Circa la presunta liceità dell'attività per l'ordinamento svizzero e conforme ai principi affermati dalla Corte di Cassazione italiana

Anche l'ultima eccezione è priva di pregio.

La circostanza che la società risulti stabilita in un paese diverso dell'Italia e dagli altri Stati membri dell'Unione europea non la esonera *ex se* dal rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo 13-bis.

Tale norma non si rivolge ai soggetti (siti e piattaforme) stabiliti in Italia, ma più in generale a tutti quelli che diffondono in Italia immagini o video, propri o caricati da terzi.

Al riguardo, si osserva che il già citato arresto giurisprudenziale del TAR per il Lazio, nel riconoscere l'elevato rango costituzionale del bene giuridico tutelato (ossia la tutela dei minori), ha affermato che *“la delibera [96/25/CONS], tenuto conto della dimensione intrinsecamente transfrontaliera dei servizi digitali - accessibili agli utenti nazionali anche se forniti da operatori stabiliti in altri Stati membri - **mira a prevenire il rischio che tale carattere possa consentire un'elusione delle misure approntate dall'ordinamento interno a protezione dei minori, compromettendo così l'effettività della tutela di interessi di rilievo primario**”* (enfasi aggiunta).

Il medesimo Tar Lazio nelle citate pronunce ha, altresì, rimarcato la legittimità della previsione in parola (art. 13-bis del Decreto Caivano) confermando la possibilità, relativamente ai paesi dell'Unione europea diversi dall'Italia, di derogare, ai sensi *“dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31/CE al principio del Paese di origine “per motivi di ordine pubblico, in particolare per la prevenzione, l'indagine, l'individuazione e il perseguimento in materia penale”, includendo espressamente la tutela dei minori e la protezione della dignità umana.*

Inoltre, il Tar ha rilevato che *“La lettera della norma chiarisce che l'ordine pubblico comprende non solo la repressione di condotte penalmente rilevanti, ma anche la prevenzione dei rischi per interessi fondamentali dell'ordinamento. L'afferenza alla materia penale non implica che la misura debba riferirsi esclusivamente a una fattispecie criminosa espressamente prevista dall'ordinamento nazionale; ciò che rileva è la tutela*

di valori primari - come l'integrità fisica e psicologica dei minori - che rivestono rilevanza anche penale, ma la cui protezione giustifica interventi preventivi proporzionati, anche rispetto a condotte non illecite, qualora possano arrecare pregiudizio significativo a tali interessi e richiedere un intervento sussidiario rispetto a quello penale.

Conseguentemente, se il giudice ha ritenuto la deroga legittima nei confronti dei Paesi dell'Unione Europea diversi dall'Italia, *a fortiori* la stessa deve ritenersi valida nei confronti di Paesi extra-UE.

Infine, con riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione richiamata dalla società (sentenze nn. 4443/2012, e n. 20384/2013), in merito alla liceità delle pubblicazioni di inserzioni di chi offre prestazioni sessuali a pagamento sui siti web, al pari di quella sugli organi di informazione a mezzo stampa, come ampiamente sopra rilevato ad esito della attività di monitoraggio, il sito oggetto del presente procedimento

non si limita ad ospitare inserzioni di chi offre prestazioni sessuali, ma consente la possibilità di caricare foto, video e commenti sia dell'autore dell'inserzione che dei vari clienti a chiaro carattere sessuale e pornografico come da evidenze risultanti dal monitoraggio svolto.

RILEVATO che alla data del 2 luglio 2026 la società DonTouch SA non risulta aver adottato alcun sistema di verifica dell'età per l'accesso al sito www.escort-advisor.com, che diffonde in Italia contenuti pornografici;

RILEVATA, per l'effetto, l'inottemperanza alla diffida impartita alla società DonTouch SA con atto di avvio del procedimento n. 05/AGEVERIFICATION/AM dell'11 giugno 2026;

RILEVATA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'adozione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 – *“di ogni provvedimento utile al blocco del sito”* all'indirizzo www.escort-advisor.com *“fino al ripristino di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida”*;

RITENUTA, per l'effetto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che costituisca provvedimento conforme al citato disposto dell'articolo 13-bis, comma 5, quale provvedimento utile a perseguire lo scopo di impedire l'accesso dal territorio italiano a contenuti pornografici da parte di utenti minori di età, l'adozione di un ordine temporaneo di disabilitazione dell'accesso dall'Italia al sito web raggiungibile all'indirizzo **www.escort-advisor.com** mediante blocco del DNS con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento e fino al ripristino da parte della società DonTouch SA delle condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida impartita dall'Autorità;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ACCERTA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'inottemperanza da parte della società DonTouch SA alla diffida impartita dall'Autorità con atto n. 05/AGEVERIFICATION/AM dell'11 giugno 2026;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, soggetti al regime di responsabilità di cui all'articolo 4 del Regolamento sui servizi digitali - DSA, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito web raggiungibile all'indirizzo **www.escort-advisor.com** dal territorio italiano, mediante blocco del DNS con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento e fino al ripristino da parte della società DonTouch SA delle condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida impartita dall'Autorità, come tempestivamente comunicato da quest'ultima.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito web raggiungibile all'indirizzo www.escort-advisor.com nei tempi e con le modalità indicate. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al presente provvedimento l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

I destinatari del presente provvedimento devono trasmettere senza indebito ritardo alla Task Force Age Verification all'indirizzo pec agcom@cert.agcom.it le informazioni relative al seguito dato all'ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Regolamento sui servizi digitali. In caso di violazione degli obblighi previsti all'articolo 9 del Regolamento sui servizi digitali l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 32-bis, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La società DonTouch SA è tenuta a comunicare senza ritardo, e comunque entro e non oltre ventiquattro ore, alla Task Force Age Verification all'indirizzo pec agcom@cert.agcom.it l'avvenuto ripristino delle condizioni di fornitura del sito www.escort-advisor.com conformi ai contenuti della diffida impartita dall'Autorità, onde consentire all'Autorità di richiedere tempestivamente ai destinatari del presente provvedimento il ripristino dell'abilitazione dell'accesso al sito. In caso di mancata, incompleta o tardiva comunicazione l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è notificato alla società DonTouch SA, con sede legale in Via Pretorio 13a 6900 Lugano, Svizzera e ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, soggetti al regime di responsabilità di cui all'art. 4 del Regolamento sui servizi digitali.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitano

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella



Allegato A alla Delibera n. 171/26/CONS

AVVISO

L'accesso al presente sito è stato disabilitato in
esecuzione di un provvedimento adottato
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai
sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 15 settembre
2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 13
novembre 2023

Per maggiori informazioni:

<https://www.agcom.it/competenze/consumatori/interventi-regolamentari-tutela-degli-utenti-finali-attuazione-del-nuovo/tutela-minori-age-verification>